FOGLIO INFORMATIVO **Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari** **D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche**	**"OPERAZIONI DI *FACTORING PRO SOLVENDO* ASSISTITE DA GARANZIA SACE S.p.A."** **Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.**
Aggiornamento n. 11	**Ultimo aggiornamento: gennaio 2024**

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

SACE Fct S.p.A.	**Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.**
Sede Legale: Via Felice Cavallotti, 14 – 20122 Milano	Sede Secondaria: Piazza Poli 37/42 – 00187 Roma
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 4344991	Numero di Fax: (02) 434499739
Sito Internet: www.sacefct.it	E-mail: info@sacefct.it; PEC sacefct@legalmail.it
Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: 06560010966	
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 86	
Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di *Factoring* italiane	

OFFERTA FUORI SEDE:
DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome	_____	Ragione Sociale	_____
Telefono	_____	E-mail	_____
Iscrizione ad Albi/Elenchi	_____	Numero delibera iscrizione all'Albo/Elenco	_____
Qualifica	_____	Sede	_____

INFORMAZIONI GENERALI

CHE COS'È IL *FACTORING PRO SOLVENDO*

Il *factoring* è un contratto con il quale la Società di *Factoring* acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi. Il contratto di *factoring* è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

Nell'operazione di factoring *pro solvendo* il rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti rimane in capo al Cedente.

L'intervento può assumere la forma *Non Notification* che prevede che la Società di *Factoring* si accordi con il Cedente per non comunicare la Cessione ai Debitori ceduti, fatto salvo il verificarsi di alcune situazioni espressamente previste in contratto di factoring. Il Cedente gestisce i Crediti nell'interesse del Factor.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Il rischio di mancato pagamento dei Debitori ceduti resta a carico del Cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni Debitore i cui Crediti sono oggetto di cessione. Nel caso di mancato pagamento dei singoli Debitori alla scadenza, la

Uso interno

Società di *Factoring* ha diritto di richiedere al Cedente la restituzione delle somme eventualmente anticipate quale pagamento anticipato del corrispettivo dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre al pagamento degli interessi, spese e commissioni concordate.

PARTICOLARI APPLICAZIONI OPERATIVE DEL FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITO DA GARANZIA SACE

FINANZIAMENTO D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (D.L. Aiuti) – Supportitalia

Con Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, al fine di prevedere misure di sostegno alla liquidità delle imprese aventi sede in Italia colpite da tale crisi, con decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 (il "**Decreto**") SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2023, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle suddette imprese (la "**Garanzia SACE**").

Per maggiori dettagli e specifiche circa i termini e condizioni di ammissione alla Garanzia, si rimanda alle Condizioni Generali di Garanzia e alle informazioni tempo per tempo disponibili sul sito www.sace.it.

In tale tipologia di factoring il "Credito" indica: ciascun credito ceduto dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento relativo a fatture emesse dall'Impresa Beneficiaria entro e non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero, nel caso di Contratti di Finanziamento conclusi in esecuzione di un Contratto Quadro, relativo a fatture emesse anche dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, a condizione che tali fatture siano riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Il Credito deve essere esistente, liquido ed esigibile alla sua scadenza originaria.

Il Finanziamento può essere rappresentato dall'anticipazione finanziaria del corrispettivo di cessione ("**Anticipo Contratto**") pro solvendo dei crediti futuri che il Cedente vanterà nei confronti di propri debitori in relazione a uno specifico contratto (il "Contratto Sottostante"). Il rimborso può avvenire sulla base di un Piano di Ammortamento in un arco temporale correlato alla durata del Contratto Sottostante.

Il Finanziamento è erogato, entro i termini previsti dalle Condizioni Generali di Garanzia, su un conto corrente dedicato del Cedente, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, successivamente al rilascio della Garanzia SACE.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONI ASSISTITE DA GARANZIA SACE

L'accesso al finanziamento assistito da garanzia SACE è subordinato alla presenza dei requisiti e delle condizioni, indicati nel Decreto e nelle Condizioni Generali di Garanzia e che sono oggetto di dichiarazione da parte del Cliente nella "Richiesta di Finanziamento" sottoposta al Factor. Dichiarazioni o garanzie non corrette o non veritiere possono comportare conseguenze anche penali ed amministrative a carico del Cedente, ferma restando la risoluzione del Contratto di factoring e il ricalcolo dei compensi e l'applicazione di penali.
Il Finanziamento è erogato in Euro. In caso di crediti in valuta diversa dall'Euro, il rischio di cambio grava sul Cedente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

Uso interno

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

COMMISSIONI		**COSTI (LIMITE MAX)**
ALLA CESSIONE		
COMMISSIONE DI FACTORING FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO NOTE CREDITO	C101	3,50%
COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO NOTE CREDITO	C102	3,50%
COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARTI SU CREDITI A MATURAZIONE FUTURA E/O SAL **(applicabile solo per Anticipo Contratto)** AL LORDO NOTE CREDITO	C104	4,50%

ANTICIPAZIONI		**COSTI (LIMITE MAX)**
TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366		
INTERESSI CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	C301	11,45%
TASSO INTERESSI MORATORI ex Dlgs 231/2002– con adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale del tasso BCE		BCE + 8%

COSTO DELLA GARANZIA SACE A CARICO DEL CEDENTE (Corrispettivo Annuale di Garanzia)

A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti commissioni annuali anticipate dalle Imprese Beneficiarie:

(i) Finanziamenti fino a 6 anni concessi alle PMI: calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;

(ii) Finanziamenti fino a 6 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI: calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;

(iii) Finanziamenti superiori a 6 anni e fino a 8 anni alle PMI: calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;

(iv) Finanziamenti superiori a 6 anni e fino a 8 anni ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI: calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno;

(v) laddove la durata residua del Finanziamento o del Contratto Quadro fosse inferiore ad un anno, il calcolo del Corrispettivo Annuale sarà calcolato in proporzione a tale durata residua;

Il Corrispettivo Annuale sarà corrisposto con le seguenti modalità:

(i) il Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento, ovvero, nel caso di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento. Resta inteso che in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo avente durata fino a 12 (dodici) mesi, il Corrispettivo Annuale sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a

Uso interno

SACE entro 5 (cinque) giorni dalla data di erogazione del Finanziamento, ovvero del primo Finanziamento nel caso di Factoring Pro-Solvendo in esecuzione di un Contratto Quadro;

(ii) il Corrispettivo Annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento;

(iii) Il Corrispettivo Annuale, relativo all'intera durata del Finanziamento o del Contratto Quadro, sarà comunicato al Soggetto Finanziatore da SACE contestualmente al momento del perfezionamento della Garanzia SACE, successivamente alla comunicazione, da parte del Soggetto Finanziatore, dell'avvenuta erogazione del Finanziamento o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell'ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento.

Liquidazione: da corrispondere al Factor (che lo verserà a SACE) cinque giorni lavorativi prima delle relative scadenze.
Interessi di ritardato pagamento dei Corrispettivi Annuali di Garanzia: 0,50% (zerocinquanta%) annuo.
Il Corrispettivo Annuale di Garanzia è dovuto per l'intera durata del Finanziamento, anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto.

Nel Factoring pro solvendo la durata del Finanziamento è correlata alla scadenza dei crediti; nell'Anticipo Contratto è correlata alla durata del Piano di Ammortamento.

In caso di violazione da parte del Cedente degli impegni e delle garanzie assunti contrattuialmente di cui SACE o il Factor siano venuti a conoscenza, il Corrispettivo Annuale di Garanzia sarà ricalcolato da SACE adeguandolo alle condizioni di mercato e il Factor ricalcolerà i compensi, con una maggiorazione di due punti percentuali rispetto a quanto originariamente convenuto nel Documento di Sintesi.

Ai fini di una compiuta valutazione dei costi legati a questa tipologia di prodotto (connessi all'attivazione della Garanzia SACE), il Cedente dovrà fare riferimento per maggiori dettagli agli strumenti di trasparenza messi a disposizione da SACE.
Il costo previsto dal Contratto di Factoring coperto dalla Garanzia SACE e indicato nel Documento di Sintesi- composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni connesse al Finanziamento (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse - è inferiore al costo, composto da commissioni connesse al Finanziamento e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE.

INFORMAZIONI GENERALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale.

I tassi possono essere fissi o indicizzati, ossia legati a un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno *spread* e, pertanto, oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 3 mesi, media mensile. Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg, Gazzetta Ufficiale per il tasso di mora BCE. Qualora il tasso nominale ottenuto sommando il parametro allo spread concordato assumesse un valore negativo, il tasso si intenderà pari a zero.Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO ("TEGM") previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato presso la sede o le filiali della società di factoring e sul sito internet (www.sacefct.it)

Gli eventuali interessi di mora sono previsti a carico del Cliente. Eventuali interessi di mora a carico della Società di *Factoring* saranno calcolati nella misura prevista dall'art. 1284 primo c. del codice civile, nel tempo applicabile.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono da rimborsare al costo: gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo e altre imposte nonché IVA (se dovuta), ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

Uso interno

E' gratuito l'invio al Cedente da parte della Società di *Factoring* di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche nonché di ogni altra comunicazione periodica.
Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il Cedente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

RECESSO

Il Cedente può recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Il Cedente può rimborsare anticipatamente l'Anticipo Contratto, ma il Compenso Annuale di Garanzia è comunque dovuto sulla base della durata originaria del Contratto.
Se la Società di *Factoring* modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al Cedente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

15 giorni dall'estinzione delle rispettive obbligazioni nascenti dal Contratto.

RECLAMI

In caso di eventuali controversie il Cedente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti:
•SACE Fct S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma
•e-mail: **reclami@sacefct.it** pec: **reclamisacefct@pec.it**
La Società è tenuta a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
Nell'eventualità in cui non sia soddisfatto della risposta ricevuta o in mancanza della stessa nel termine suindicato, il Cedente potrà comunque ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'apposito organo per la soluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 128-*bis* T.U.B.
Per maggiori informazioni sull'ABF è possibile consultare il sito internet della Società www.sacefct.it o il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono pubblicati l'apposita Guida e la modulistica di riferimento.
La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.
A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

LEGENDA

Società di *Factoring* (o *Factor*) o Soggetto Finanziatore	SACE Fct SpA
Cedente /Impresa Beneficiaria	La persona fisica o giuridica, cliente della Società di *Factoring*, cioè la controparte del contratto di *factoring*.
Debitore	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più crediti.

Uso interno

Credito	• crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Cedente abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo; • quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce alla Società di *Factoring* i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del corrispettivo. Alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre nel caso dei crediti indicati sub b) si applicano gli artt. 1260 e ss. del codice civile.
Cessione *pro-solvendo*	Il Cedente garantisce il pagamento del Credito ceduto, con la conseguenza che il Cedente stesso è liberato solo se il Debitore ha eseguito il pagamento.
Notifica della Cessione	La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito alla Società di *Factoring*.
Corrispettivo della cessione di credito	Importo pari al valore nominale dei Crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni pari al massimo al Limite di credito.
Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dalla Società di *factoring* al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento operato dalla società di *factoring* al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di *factoring* prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Limite di Credito	Importo massimo del corrispettivo della cessione da riconoscersi al cedente, che coincide con gli importi da versare al cedente in caso di cessioni c.d. "spot", ovvero, nel caso di un contratto di factoring avente ad oggetto una pluralità di cessioni ripetute, con l'ammontare massimo dei corrispettivi che potranno essere erogati al cedente
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Commissioni	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti commissione "unica" o "*flat*" pari alla percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla Società di *factoring* in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla Società di *factoring* o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Valuta	Data di addebito di una somma di denaro o di accredito degli incassi, dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora per le transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012	Interessi semplici di mora su base giornaliera, ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea – BCE - alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, determinato con cadenza semestrale e pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, maggiorato di uno spread di 8 punti percentuali
Tasso Effettivo Globale Medio ("TEGM")	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del *factoring*, aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali.
Parametro di indicizzazione:	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato.
Liquidazione	Liquidazione dei conti che avviene con cadenza periodica in corso d'anno.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
SACE	SACE S.p.A. società per azioni con unico azionista, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591, Capitale Sociale € 3.730.323.610,00 i.v.

Uso interno

Decreto*:* Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.	Con il Decreto (Decreto Aiuti) SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2023, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia, per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa.
Garanzia SACE	La garanzia rilasciata da SACE a favore del Factor, ai sensi del Decreto
Condizioni Generali di Garanzia	Il documento, complementare al Decreto, tempo per tempo pubblicato da SACE sul proprio sito www.sace.it, in cui vengono specificati i termini e condizioni relativi alla Garanzia SACE
Percentuale Garantita	La percentuale di copertura della Garanzia SACE, sull'importo del Finanziamento;
Richiesta di Finanziamento	La richiesta inoltrata dal Cedente al Factor, secondo le modalità previste dal Decreto, compilata in ogni campo e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Cedente o da soggetto munito dei necessari poteri e corredata da tutti gli allegati previsti
Corrispettivo Annuale di Garanzia	Il compenso dovuto dal Cedente per la garanzia SACE
PMI	le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa e consortile, di cui alla Raccomandazione della Commissione 2 Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i requisiti dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite: • "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; • "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; •"Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

OFFERTA FUORI SEDE:
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Il sottoscritto attesta di aver ricevuto:

- il presente **foglio informativo**
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (**TEGM**) previsti dalla Legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura);
- la Guida Pratica per il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Data …… Firma per avvenuta ricezione ……

NB ***Si precisa che l'offerta da parte del collocatore non comporterà per il cliente alcun costo od onere aggiuntivo.***

Uso interno